

Comune di Monteflavio Città Metropolitana di Roma Capitale

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 21.12.2021

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, USO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Individuazione degli impianti sportivi
- Art. 5 Competenze
- Art. 6 Forme di gestione
- Art. 7 Tipologia degli affidamenti

TITOLO II - AFFIDAMENTO IN USO

- Art. 8 Programmazione degli affidamenti in uso
- Art. 9 Soggetti aventi diritto all'uso
- Art. 10 Modalità per la presentazione delle richieste di utilizzo
- Art. 11 Modalità di assegnazione ed orari di utilizzo
- Art. 12 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi
- Art. 13 Rinuncia degli affidamenti in uso
- Art. 14 Sospensione degli affidamenti in uso
- Art. 15 Revoca degli affidamenti in uso
- Art. 16 Affidamento in uso per manifestazioni non sportive

TITOLO III - CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO

- Art. 17 Modalità per l'affidamento a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica
- Art. 18 Modalità per la concessione ad operatori economici della gestione, manutenzione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica
- Art. 19 Modalità per la concessione a terzi di costruzione, anche in ampliamento, e gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica
- Art. 20 Interventi di manutenzione
- Art. 21 Deposito cauzionale
- Art. 22 Divieto di affidamento a terzi
- Art. 23 Revoca delle concessioni in uso e gestione
- Art. 24 Rinuncia alla concessione in uso e gestione
- Art. 25 Canone per gli impianti sportivi con rilevanza economica
- Art. 26 Durata delle concessioni per gli impianti sportivi con rilevanza economica
- Art. 27 Pubblicità

TITOLO IV - DISCIPLINA DI UTILIZZO

- Art. 28 Norme generali sulla vigilanza
- Art. 29 Modalità di utilizzo degli impianti sportivi
- Art. 30 Utilizzo per manifestazioni ed eventi
- Art. 31 Orario d'utilizzo palestre

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 32 Entrata in vigore e abrogazione di norme
- Art. 33 Norme transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

- 1. Il Comune di Monteflavio riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dello sport e di ogni attività motoria, in quanto strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di sviluppo e miglioramento della vita di relazione e di rafforzamento dell'integrazione sociale.
- 2. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme e modalità di affidamento, gestione ed utilizzazione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Monteflavio, gli impianti acquisiti in uso da enti e da terzi, compresa la palestra in uso all'Istituto scolastico, plesso di Monteflavio (Scuola primaria e secondaria di primo grado "Guido Giacomelli").

Art. 2 – Finalità

- 1. La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare i seguenti obiettivi:
 - a) concorrere alla promozione e al potenziamento dell'attività sportiva, aggregativa, ricreativa e sociale di interesse pubblico;
 - b) valorizzare le forme associative, ed in particolare quelle sportive, operanti nel territorio;
 - c) realizzare, in adesione al principio di sussidiarietà, una gestione partecipata dei servizi di natura sociale:
 - d) conseguire una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico del Comune.
- 2. Gli impianti sportivi sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività tramite l'uso pubblico.
- 3. Sono considerate di interesse generale:
 - a) l'attività sportiva destinata alle scuole;
 - b) l'attività sportiva, di carattere educativo e formativo, destinata a preadolescenti, adolescenti e giovani;
 - c) l'attività motoria a favore anziani e disabili;
 - d) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI, Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazione a federazioni legalmente costituite ex. art 90 L. 289/2002.
 - e) l'attività ricreativa, aggregativa e socializzante destinata alla collettività.

Art. 3 – Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento deve intendersi per:
 - a) "attività motoria e sportiva", qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) "impianto sportivo", l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
 - c) "spazio di attività", spazio opportunamente attrezzato e conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive;
 - d) forme di utilizzo" e "forme di gestione", le modalità con le quali il Comune consente l'utilizzazione di un impianto sportivo o ne affida la gestione aterzi;
 - e) "affidamento in uso", il provvedimento con il quale il Comune autorizza, in via temporanea o continuativa, l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività predeterminate;
 - f) "affidamento in gestione", il provvedimento con il quale il Comune attribuisce ad un soggetto giuridico terzo la gestione e l'utilizzo, in via esclusiva o non esclusiva, di un impianto sportivo, sia esso a rilevanza economica che privo di rilevanza economica;
 - g) "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto sportivo è tenuto a versare al Comune ovvero al gestore dell'impianto;
 - h) impianto privo di rilevanza economica", quello che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo non è in grado di produrre utili ovvero produce proventi e/o utili

interamente utilizzati per la manutenzione dell'impianto stesso o per l'acquisto di attrezzature o per lo svolgimento di attività esclusive dell'impianto non rimanendo nella disponibilità del gestore;

i) "impianto a rilevanza economica", quello in grado di produrre utili per la gestione oltre che proventi per il Comune.

Art. 4 – Individuazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi – di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune di Monteflavio – oggetto del presente Regolamento sono:

a) Impianto sportivo di via Monte Gennaro

Trattasi di un impianto composto di 1 campo di calcio, 1 campo da tennis, 1 campo polivalente (basket, calcio a 5, pallavolo, tennis), 2 campi da bocce, 1 campo da pattinaggio e annesso edificio spogliatoio;

b) Palestra di via Giacomo Matteotti

Trattasi di impianto sportivo che afferisce alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, relativamente al quale è possibile svolgere, in orario extrascolastico ovvero negli orari liberi da attività o necessità delle scuole, le seguenti attività sportive e motorie:

- basket
- pallavolo
- pallamano
- arti marziali
- attività ginniche e motorie
- calcio a cinque (a livello amatoriale e non agonistico).

Alla Palestra di Via Giacomo Matteotti è annesso un campo esterno da calcio a 5 per i più piccoli.

Art. 5 – Competenze

- 1. Spetta al Consiglio Comunale, alla Giunta ed agli Organi tecnici, ognuno per le proprie competenze, l'adozione di specifici atti finalizzati al razionale utilizzo e all'ottimale gestione degli impianti sportivi.
- 2. Il Consiglio Comunale, in particolare, formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.
- 3. La Giunta Comunale, in particolare:
 - a) individua gli impianti sportivi a rilevanza economica e gli impianti sportivi privi di rilevanza economica:
 - b) approva la convenzione, per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, che individui gli elementi essenziali per la definizione e formalizzazione dei rapporti tra il Comune e l'affidatario, in ordine alle forme di gestione, uso e manutenzione; la convenzione di cui sopra sarà sottoscritta dal rappresentante legale dell'amministrazione o suo delegato e dal rappresentante legale dell'affidatario;
 - c) individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi, nel rispetto della vigente normativa;
 - d) definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti e i relativi aggiornamenti;
 - e) svolge ogni altra funzione specifica individuata da disposizioni del presente Regolamento.
- 4. Il competente Servizio comunale, in particolare:
 - a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione sia alle attività di base, allenamenti e attività agonistiche delle associazioni e società sportive sia alle altre attività motorie e ricreative d'interesse pubblico sia alle attività scolastiche, tenuto conto delle disposizioni richiamate nel presente Regolamento;
 - b) provvede alla programmazione operativa dell'uso degli impianti sportivi e all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal Regolamento;
 - c) esercita ogni altro compito gestionale relativo al perseguimento degli obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Forme di gestione

- 1. Gli impianti sportivi di cui al presente Regolamento possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) direttamente da parte del Comune qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità. In tal caso fanno capo al Comune tutte le spese di gestione (energia elettrica, acqua, riscaldamento, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria).
 - b) mediante affidamento in gestione a soggetti terzi, con modalità differenti a seconda se trattasi di impianti privi di rilevanza economica o impianti a rilevanza economica:
 - bb) **per impianti privi di rilevanza economica** l'affidamento in gestione avviene, in via preferenziale, a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro regolarmente costituite e affiliate al CONI, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, definiti *affidatari*;

bbb) **per impianti con rilevanza economica** l'affidamento in gestione, manutenzione ed uso avviene attraverso operatori economici (definiti *concessionari*) del settore individuati con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, Parte III del Codice dei Contratti

Il soggetto affidatario/concessionario assume a proprio carico, in tutto o in parte, il rischio, operativo e gestionale, discendente dalla conduzione dell'impianto sportivo ed introita le tariffe approvate dal Comune per l'uso della struttura.

Art. 7 – Tipologia degli affidamenti

- 1. Il Comune autorizza l'uso, la manutenzione e la gestione degli impianti sportivi con l'adozione di un provvedimento amministrativo, a titolo gratuito per impianti definiti privi di rilevanza economica ovvero a titolo oneroso in caso di concessione tramite evidenza pubblica con operatore economico per impianti definiti con rilevanza economica, che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste.
- 2. Il provvedimento può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo dell'impianto, temporaneo o continuativo, oppure il diritto di gestione dell'impianto ed il relativo diritto di utilizzo, di natura esclusiva o non esclusiva.
- 3. Le tipologie degli affidamenti a terzi disciplinate dal presente Regolamento sono le seguenti:
 - a) Affidamento in uso, di natura temporanea o continuativa;
 - b) Convenzione per la gestione, manutenzione e l'uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti sportivi privi di rilevanza economica, approvata con deliberazione della Giunta Comunale;
 - c) Concessione, e per la gestione, manutenzione e l'uso di impianti sportivi nonché per la realizzazione di nuove opere, anche in ampliamento, **con rilevanza economica**, a seguito di procedura ad evidenza, pubblica.

TITOLO II AFFIDAMENTO IN USO

Art. 8 – Programmazione degli affidamenti in uso

- 1. Il competente Servizio comunale, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per le ipotesi di gestione degli impianti con uso esclusivo, provvede alla programmazione ed all'affidamento in uso degli impianti sportivi comunali rientranti nella propria competenza.
- 2. La Palestra che afferisce alla struttura scolastica è affidata in uso solo in orario extrascolastico, ovvero negli orari liberi da attività o necessità delle scuole secondo la disciplina di cui ai successivi articoli.
- 3. L'uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in un provvedimento amministrativo soggetto a tutte le norme che regolano la materia. L'affidamento in uso dell'impianto sportivo avviene attraverso l'adozione del relativo provvedimento e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive ivi indicate e disciplinate.
- 4. La durata dell'affidamento in uso può essere:
 - a) continuativa quando riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque

non superiori ad un anno o alla durata dell'anno sportivo;

b) temporanea negli altri casi.

Art. 9 – Soggetti aventi diritto all'uso

- L'uso degli impianti sportivi è affidato, tramite convenzione, in via prioritaria alle società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro regolarmente costituite e affiliate al CONI, alle Federazioni sportive nazionali o ad altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in relazione allo svolgimento di allenamenti, campionati, gare, tornei e manifestazioni, che:
 - a) abbiano sede nel Comune;
 - b) abbiano quale scopo principale della loro attività la pratica dello sport inteso come momento ricreativo e mezzo di formazione del cittadino, oltre che pratica ginnico agonistica;
 - c) svolgono attività destinate prevalentemente a cittadini residenti nel Comune.
- 2. In via subordinata e compatibilmente con eventuali disponibilità, l'uso dei predetti impianti può essere concesso a:
 - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro regolarmente costituite e affiliate al CONI che non hanno sede nel Comune;
 - b) gruppi sportivi non organizzati in associazione o spontanei, non affiliati alle Federazioni sportive nazionali o ad altri enti di promozione;
- 3. L'uso degli impianti sportivi può essere assegnato ad associazioni o gruppi non sportivi od aggregazioni spontanee di cittadini nonché ad enti ed istituzioni per lo svolgimento di manifestazioni anche non sportive od altre attività ricreative di interesse pubblico, compatibilmente con la disponibilità di orario degli impianti e nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza. Gli impianti sportivi verranno concessi, in via prioritaria, alle strutture scolastiche presenti sul territorio di Monteflavio, per permettere l'eventuale svolgimento dell'attività curriculare di educazione fisica. Al fine di favorire al massimo l'utilizzo degli impianti sportivi da parte della comunità, le strutture scolastiche dovranno inviare all'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno scolastico e nei tempi dovuti per ogni singola manifestazione, il relativo calendario al fine di assicurare l'utilizzo regolare e disciplinato degli impianti sportivi.
- 4. Il Comune nel rilascio della convenzione d'uso di cui ai commi precedenti, considera prioritariamente la localizzazione territoriale dei richiedenti.
- 5. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo dei propri impianti per manifestazioni da essa organizzate, patrocinate od autorizzate nel rispetto del calendario sportivo programmato.

Art. 10 – Modalità per la presentazione delle richieste di utilizzo

- 1. I soggetti di cui all'art. 9 del presente Regolamento possono richiedere l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza al Comune su apposito modulo e secondo la specifica disciplina oggetto di idonea pubblicizzazione.
- 2. Le autorizzazioni comportano il solo uso dell'impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune) e delle relative attrezzature.
- 3. La domanda per uso continuativo, per uno o più impianti, dovrà essere presentata di norma entro il 30 giugno di ogni anno o altro diverso termine stabilito nei relativi avvisi o forme di pubblicizzazione.
- 4. Le richieste di utilizzo degli impianti che perverranno successivamente saranno accolte solo ed esclusivamente se resteranno spazi ed orari disponibili.
- 5. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata almeno 15 gg. prima della data richiesta (7 gg. se già concessionario dell'impianto per altri spazi sportivi oppure per partite o gare di campionato).
- 6. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.
- 7. In caso di impianto con gestione ad uso esclusivo la domanda, da parte di soggetti terzi che ne richiedano l'utilizzo, dovrà essere presentata direttamente all'affidatario che ne curerà anche l'iter amministrativo. In tal caso, sia la domanda che l'accoglimento dell'istanza dovranno pervenire, per conoscenza, al competente Servizio comunale.

Art. 11 – Modalità di assegnazione ed orari di utilizzo

- 1. Ai fini dell'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi si terrà conto dei criteri di priorità di cui all'art. 9.
- 2. Non potrà essere affidato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
- 3. Il competente Servizio comunale, in relazione agli impianti sportivi affidati in uso non esclusivo, una volta esaminate le domande pervenute e nel rispetto del presente Regolamento, predispone il piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative concessioni.
- 4. L'Istituto Comprensivo, al fine di favorire al massimo l'impiego della Palestra scolastica da parte della comunità, invia all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola della palestra all'inizio di ogni anno scolastico.
- 5. Le assegnazioni alle società ed associazioni sportive cercheranno, nel limite del possibile, di consentire lo svolgimento delle attività agonistiche e di allenamento nei medesimi impianti.
- 6. Nel caso di sovrapposizione nella richiesta degli spazi tra più associazioni, si definiscono i seguenti criteri di precedenza:
 - a) società od associazioni con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
 - b) maggior numero di anni di svolgimento dell'attività sportiva nel territorio comunale;
 - c) organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale, provinciale riservate ad atleti nei settori giovanili;
 - d) numero di ore di utilizzo della struttura nell'anno precedente.
- 7. In ogni caso le richieste che prevedono complessivamente un maggiore numero di ore rispetto all'anno precedente devono essere motivate.
- 8. Nel caso in cui risultassero concomitanze di gare nello stesso impianto e negli stessi orari la precedenza verrà data alle società ed associazioni sportive che svolgono attività agonistica di livello superiore.
- 9. Il Comune provvede periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
- 10.L'affidatario non può sub concedere parzialmente o totalmente a terzi l'uso dell'impianto assegnatogli.

Art. 12 – Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

- 1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali affidati in uso dall'Amministrazione Comunale è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, lett. d) del presente Regolamento.
- 2. Le tariffe possono essere orarie (per gli allenamenti) o a manifestazione (per lo svolgimento di tornei, eventi e manifestazioni) e sono differenziate in base al tipo di impianto, alla tipologia di utilizzo e alla fascia di età degli utenti.
- 3. La Giunta può eventualmente adottare tariffe agevolate per attività sportive praticate da giovani e da anziani. Può altresì deliberare di esentare dal pagamento delle tariffe:
 - a) le manifestazioni sportive con finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero ed attività sociali/sportive svolte da portatori di disabilità;
 - b) le attività sportive promosse dagli istituti scolastici;
 - c) le manifestazioni di carattere socio/educativo di rilevante interesse pubblico svolte da Associazioni, enti o soggetti terzi anche con il patrocinio del Comune.

Art. 13 – Rinuncia degli affidamenti in uso

- 1. In caso di rinuncia di spazi in uso, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione scritta al competente Servizio comunale almeno 15 giorni prima della cessazione dell'utilizzo.
- 2. Rinunce verbali o posticipate rispetto alla cessazione dell'utilizzo sono prive di effetti giuridici.
- 3. Gli spazi ed orari resisi liberi a seguito della rinuncia sono affidati alle società sportive rimaste prive di assegnazione per mancanza di disponibilità.

Art. 14 – Sospensione degli affidamenti in uso

- 1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità degli affidamenti d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni da esso stesso autorizzate o patrocinate (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, convegni), in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della scuola o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi.
- 2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore o per esigenze sopravvenute, gli impianti non siano agibili.
- 3. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai soggetti affidatari, neppure a titolo risarcitorio.
- 4. Salvo che per gli eventi imprevedibili ed eccezionali, la comunicazione della sospensione deve essere trasmessa all'affidatario con almeno 5 giorni di preavviso.

Art. 15 – Revoca degli affidamenti in uso

- 1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'autorizzazione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare l'autorizzazione senza possibilità per il soggetto affidatario di richiedere alcun indennizzo.
- 2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l'affidamneto d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il soggetto affidatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
- 3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare le autorizzazioni ovvero non rilasciarle quando gli affidatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) non rispettino le norme del presente Regolamento e delle disposizioni previste negli atti di affidamento;
 - c) destinino gli impianti ad un utilizzo diverso da quello previsto;
 - d) siano portatori di danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi;
 - e) concedano in uso ad altri, anche parziale, gli impianti, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Art. 16 – Affidamento in uso per manifestazioni non sportive

- 1. Gli impianti sportivi possono essere concessi, compatibilmente con l'attività sportiva programmata, anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali riunioni, convegni, congressi, concerti, spettacoli.
- 2. In tali ipotesi l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi di vigilanza sui pubblici spettacoli.
- 3. Spetta comunque al soggetto affidatario dell'impianto verificare che il numero degli spettatori, nel caso di ingresso di pubblico, non sia superiore a quello autorizzato dagli Organi competenti.

TITOLO III CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO

Art. 17 – Modalità per l'affidamento a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

- 1. L'affidamento in convenzione a terzi della gestione, manutenzione e uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica può avvenire in via diretta, previa attivazione di un'indagine esplorativa da attuarsi mediante pubblicazione di un avviso presso l'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro regolarmente costituite e affiliate al CONI, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che abbiano radicamento territoriale e capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
- 2. L'affidamento in via diretta è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:
 - a) sede del soggetto affidatario nel territorio del Comune di Monteflavio;
 - b) significativo radicamento territoriale dell'affidatario;
 - c) rapporto tra l'attività svolta ed il contesto territoriale;

- d) esperienza dell'affidatario nella gestione dell'impianto sportivo per il quale ha fatto richiesta ovvero di altri impianti sportivi similari;
- e) salvaguardia e valorizzazione dell'impianto sportivo;
- f) ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto sportivo;
- g) esperienza nella promozione di attività sportiva giovanile (anni di esperienza; numero di iscritti, ecc.);
- 3. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe per l'uso di tali strutture e/o l'eventuale contributo di compartecipazione alle spese di gestione del Comune sulla base di valutazioni che tengano conto della specificità, tipologia dell'impianto e natura esclusiva o non esclusiva di utilizzo dell'impianto stesso.
- 4. La Convenzione dovrà, in particolare, prevedere:
 - a) una polizza assicurativa di responsabilità civile per le attività svolte;
 - b) la determinazione e la ripartizione degli oneri relativi alla manutenzione, conduzione e gestione dell'impianto;
 - c) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
- 5. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni e la definizione dei criteri d'uso.
- 6. La convenzione relativa all'affidamento di cui al comma 1 del presente articolo provvede a definire, in particolare:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e affidatario a cui competono in particolari gli oneri della manutenzione ordinaria;
 - b) le indicazioni per garantire l'efficienza gestionale dell'impianto;
 - c) la durata dell'affidamento fatto salvo il limite di cui all'art. 26;
 - d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.

Art. 18 – Modalità per la concessione ad operatori economici della gestione, manutenzione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica

- 1. L'affidamento in concessione ad operatori economici della gestione, manutenzione e uso degli impianti sportivi con rilevanza economica viene attuato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente- Parte III del Codice dei Contratti (Concessioni)
- 2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
 - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione;
 - e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei relativi consumi;
 - f) la ripartizione degli oneri relativi alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - g) le modalità di gestione delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
- 3. La documentazione relativa alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo provvede a definire, in particolare:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - b) le indicazioni per garantire l'efficienza gestionale dell'impianto;
 - c) la durata della concessione fatto salvoil limite di cui all'art. 26;
 - d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.
 - e) Nella documentazione di gara (Capitolato d'Oneri, Disciplinare di gara e Bando di gara) saranno disciplinate tutte le altre forme e rapporti giuridici tra Concedente e Concessionario

Art. 19 – Modalità per la concessione a terzi di costruzione,

anche in ampliamento, e gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La realizzazione di nuove opere per l'ampliamento degli impianti sportivi da parte del Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, è regolata dalla normativa vigente in materia di appalti per opere pubbliche e altra specifica normativa di settore.

Art. 20 – Interventi di manutenzione

- 1. Qualora necessitassero riparazioni urgenti di carattere straordinario dell'impianto oppure interventi sull'impianto sportivo in gestione oltre l'ordinaria manutenzione, il concessionario deve sempre trasmettere apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte del competente Servizio comunale, valuta se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile compatibilmente alla risorse finanziarie disponibili.
- 2. Il concessionario può proporre altresì interventi migliorativi/aggiuntivi sull'impianto sportivo, con oneri a suo totale carico. La domanda dovrà essere accompagnata da allegati tecnici ed economici e da una relazione illustrante la descrizione dell'intervento. Spetta alla Giunta Comunale valutare l'intervento proposto, mediante deliberazione di approvazione del progetto che ne validi la congruità dei prezzi e la rispondenza agli interessi dell'Ente. Il concessionario, nell'esecuzione dell'intervento proposto, è tenuto a rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "Il Codice in materia di contratti pubblici" e le altre normative di settore e conseguentemente le opere eseguite diverranno automaticamente di proprietà del Comune.

Art. 21 – Cauzione

1. Gli Operatori Economici interessati agli impianti con rilevanza economica dovranno, al momento della presentazione della richiesta di partecipazione all'evidenza pubblica di concessione, presentare una garanzia con le modalità di cui all'art.93 del D.Lgs.50/16, altresì, gli operatori economici aggiudicatari della concessione dovranno, in sede di contratto, presentare una garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.103 del D.lgs.50/16. Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa in conformità agli schemi tipo di cui Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.123/04 da parte di un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di tutti i rischi che si verifichino nel corso dell'esecuzione della concessione, che saranno esplicitati negli atti di gara.

Art. 22 – Divieto di affidamento a terzi

- 1. Ai concessionari è fatto assoluto divieto di far gestire a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revocadella concessione.
- 2. Deve essere preventivamente autorizzato dal competente Servizio comunale l'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle autorizzate nel contratto di concessione.

Art. 23 – Revoca delle concessioni in uso e gestione

- 1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nel contratto sottoscritto, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
- 2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) il pagamento dei canoni concessori sia effettuato con un ritardo superiore a tre mensilità;
 - c) i pagamenti delle utenze, nel caso siano a carico del gestore, vengano effettuati con un ritardo superiore a tre mesi;
 - d) gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - e) la mancata utilizzazione dell'impianto da parte del concessionario per oltre due mesi o per il 50% egli orari concessi.
- 3. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a

qualsiasi titolo. Il Comune procederà al recesso dell'affidamento, qualora siano intervenuti motivi ostativi al prosieguo del contratto in concessione, di cui alla normativa antimafia D.Lgs.159/11 ed in materia di appalti D.lgs.50/16.

Art. 24 – Rinuncia alla concessione in uso e gestione

- 1. Il concessionario può rinunciare alla gestione dell'impianto per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata; tale rinuncia ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione e, in ogni caso, dovrà essere assicurato il completamento dell'attività programmata per l'anno sportivo.
- 2. L'impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di agibilità, pena la richiesta di risarcimento dei danni a seguito di verbale di accertamento dello stato dei luoghi da parte del Servizio comunale competente alla presenza del concessionario; per gli impianti con rilevanza economica, l'Amministrazione potrà valersi del deposito cauzionale di cui all'art. 21.

Art. 25 – Canone per gli impianti sportivi con rilevanza economica

1. Il concessionario della gestione è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale in base alla tipologia e all'importanza dell'impianto da affidarsi, esplicitato nella documentazione di gara.

Art. 26 – Durata delle concessioni con rilevanza economica

- 1. La durata massima delle concessioni sono disciplinate dal presente Regolamento e dal Codice dei Contratti, e, vengono stabilite nella documentazione di gara approvata con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2. Viene fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di prevedere una durata maggiore di tre anni e comunque fino ad un massimo quindici anni nel caso in cui il concessionario si accolli l'onere di valorizzare gli impianti con opere di natura anche straordinaria, di migliorie, ristrutturazioni etc. con totali spese a carico del concessionario, da effettuare previo nulla osta scritto dell'Amministrazione comunale a cui è demandato l'insindacabile provvedimento autorizzatorio di accettazione o diniego conformemente alla disciplina di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 27 – Pubblicità

- 1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare, sia all'interno che nelle immediate vicinanze degli impianti sportivi, qualsiasi forma di pubblicità commerciale; a tal fine il concessionario potrà stipulare contratti pubblicitari di durata non superiore a quella della concessione, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, con particolare riferimento al pagamento dell'imposta determinata a norma di legge e deliberata dal Comune.
- 2. E' comunque vietata l'affissione di propaganda elettorale, politica e discriminatoria.

TITOLO IV DISCIPLINA DI UTILIZZO

Art. 28 – Norme generali sulla vigilanza

- 1. Il concessionario, sia d'uso che di gestione ed uso, è tenuto ad un corretto utilizzo dell'impianto sportivo ed al rispetto della normativa vigente e di tutte le norme del presente Regolamento, provvedendo altresì, qualora necessario, ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole alla buona conservazione dell'impianto stesso o all'attività che vi si svolge.
- 2. I poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente, di competenza del Comune, non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione Comunale in relazione all'uso improprio dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

- 1. L'uso degli impianti sportivi è vietato a tutti coloro che siano sprovvisti di provvedimento amministrativo (autorizzazione all'uso o concessione per la gestione e l'uso).
- 2. Spetta al Comune, la verifica ed il controllo sui giorni ed orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, compresa la palestra scolastica, una volta assegnati e/o concessi; i giorni e gli orari di utilizzo devono essere tassativamente rispettati.
- 3. È vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate, a pena di decadenza dell'assegnazione.
- 4. Resta inteso che l'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è riservato esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici o responsabili.
- 5. L'Affidatario/Concessionario dell'impianto sportivo è responsabile e risponde di qualsiasi infortunio a persone ovvero per danni a cose che dovessero verificarsi negli orari di utilizzo, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale e le istituzioni scolastiche (nel caso di palestra scolastica).
- 6. L'Affidatario/ Concessionario è altresì responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii. concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii ad oggetto "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
- 7. L'Affidatario/ Concessionario è tenuto a segnalare al competente servizio Comunale eventuali danni, dallo stesso causati, alla struttura sportiva, agli impianti, alle attrezzature, agli accessori e a quanto depositato all'interno o all'esterno degli stessi; lo stesso fruitore resta obbligato a rifondere tutti i danni causati entro 30 gg. dalla richiesta del Comune. In caso negativo si darà corso alla revoca provvedimento amministrativo concessorio e all'azione legale di recupero.
- 8. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto da parte di più soggetti aventi titolo, eventuali danni non imputabili con certezza assoluta ad un singolo soggetto, sono addebitati in parti uguali ai medesimi.
- 9. Un responsabile, nominato dall'affidatario/ concessionario, deve essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato, anche al fine di allontanare eventuali estranei. Questi dovrà assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti stessi, prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso, far osservare scrupolosamente gli orari ed adottare le misure atte a garantire l'osservanza delle norme di sicurezza e a prevenire ed eliminare eventuali forme di pericolo.
- 10.Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti o daterzi.
- 11. In ordine al corretto utilizzo ed uso degli impianti sportivi, compresa la palestra scolastica e campetto esterno annesso, l'affidatario/ concessionario dovrà obbligatoriamente attenersi, a pena di decadenza, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e richiamate nel provvedimento di affidamento tra le quali in particolare i seguenti divieti:
 - a) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
 - b) utilizzare l'impianto fuori dagli orari concessi ed autorizzati;
 - c) depositare materiale societario o privato o attrezzature di altro genere negli spogliatoi o in altri locali senza preventiva autorizzazione;
 - d) usare calzature inadeguate e sporche all'interno della palestra;
 - e) sub-concedere in tutto o in parte ad altri soggetti gli impianti negli orari concessi;
 - f) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di accompagnatori;
 - g) detenere o consegnare le chiavi di accesso dell'impianto a persone non autorizzate.

Art. 30 – Utilizzo per manifestazioni ed eventi

- 1. L'uso degli impianti sportivi, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dai competenti organi.
- 2. Gli affidatari degli impianti sportivi, nel caso di ingresso di pubblico, dovranno verificare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dagli organi competenti in materia e si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale.
- 3. Per l'utilizzo degli impianti comunali per manifestazioni gli oneri e la responsabilità dell'organizzazione sono interamente del gruppo o associazione che cura la singola manifestazione.
- 4. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non presenti nell'impianto, l'affidatario interessato dovrà provvedere a propria cura e spese alla loro fornitura, sistemazione e montaggio previa autorizzazione da parte del competente Ufficio

comunale.

Art. 31 – Orario d'utilizzo palestra scolastica

- 1. Le attività didattiche delle scuole nell'impianto di pertinenza del plesso hanno assoluta prevalenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte di Società, associazionio gruppi.
- 2. Di norma la palestra scolastica è utilizzata:
 - a) nelle ore antimeridiane dagli alunni delle scuole dell'obbligo, e dagli alunni della scuola materna a seguito di specifica richiesta;
 - b) nella fascia oraria pomeridiana e serale dalle società, associazioni o gruppi compatibilmente con le attività didattiche previste in orario pomeridiano.
- 3. Gli impianti non possono essere occupati oltre l'orario di uso autorizzato e al termine dell'utilizzo devono essere lasciati in condizioni idonee a garantire lo svolgimento delle attività di altri terzi e delle attività didattiche previste in orario scolastico.
- 4. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di lasciare pulita la palestra al termine dell'utilizzo previsto in orario scolastico.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Entrata in vigore ed abrogazione di norme

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione.
 - Con deliberazione della Giunta Comunale si procederà all'approvazione delle Convenzioni specifiche.
- 2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Art. 33 – Norme transitorie

- 1. Restano in vigore le convenzioni e gli atti concessori in corso alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento alle condizioni e secondo i tempi negli stessi stabiliti.
- 2. E' facoltà della Giunta Comunale prorogare, per un periodo non superiore ad un anno, le convenzioni e gli atti concessori in corso, al fine di graduare il passaggio al nuovo modello di gestione.